

TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Proc.N.2799/2023 R. Gen

La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa

TRA

ROBERTA BATTISTA elettivamente domiciliata in Roma Largo Generale Gonzaga del Vodice, 4 presso lo studio dell'Avv. Galella Pierluigi che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Nadia Tiberia giusta delega allegata al ricorso telematico.

RICORRENTE

E

ATER PROVINCIA DI ROMA, con sede in Roma, via Ruggero di Lauria, 28, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e **LUIGI BUSSI** entrambi rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata alle rispettive comparsa di costituzione dall'avv. Sebastiano Bruno Caruso e dall'avv. Massimo Buccioni ed elettivamente domiciliati in Catania, via Aloi n. 26, presso lo studio dell'avv. Sebastiano Bruno Caruso.

RESISTENTI

all'udienza del 10.5.2024 ha pronunciato la seguente **SENTENZA**

DISPOSITIVO

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti che si liquidano in €6.966,70 per compensi oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA

Roma , 10.5.2024

La GIUDICE

Dott.ssa Cristina Monterosso



FATTO

Con ricorso depositato in data 25.1.2023 e ritualmente notificato, la dottoressa Battista Roberta conveniva in giudizio davanti al giudice del lavoro di Roma l'ATER Provincia di Roma e il dott. Luigi Bussi avanzando le seguenti conclusioni:

“ accertare e dichiarare che la ricorrente è stata oggetto di condotta di mobbing verticale (o bossing) posta in essere dal Direttore Generale ATER Provincia di Roma Dott. Luigi Bussi ed in ogni caso di condotte antigiuridiche fonte di conseguenze risarcitorie;

• per l'effetto, adottato ogni eventuale ulteriore provvedimento di denuncia ove ravvisate ipotesi di reato procedibili ex officio, condannare, in solido tra loro o nel ritenuto diverso grado di responsabilità, il Dott Luigi Bussi nonché l'ATER Provincia di Roma in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente Dott.ssa Roberta Battista in conseguenza dell'illegittimo comportamento datoriale, per complessivi €175.117,06 (euro centosettatacinquemilacentodiciassette/06) di cui €73.970,00 per danno biologico, € 73.970,00 + 25.149,80 per danno morale ed esistenziale , €2.027,26 per rimborso spese mediche sostenute, o comunque della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia comunque entro lo scaglione fino ad €260.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al soddisfo ;

• con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre spese generali (15%), CPA, IVA come per legge “

Deduceva la ricorrente di essere dipendente di ATER e di essere stata da ultimo inquadrata con Determina Direttoriale n.53/2022 al livello Q2 Quadro.

Precisava di aver svolto sempre incarichi di responsabilità connotati da fiducia da parte dei suoi superiori gerarchici compreso il dott. Luigi Bussi.

Deduceva che *“fin dall'inizio del periodo pandemico (marzo 2021)”* il Direttore generale Luigi Bussi aveva adottato nei suoi confronti *“una serie di comportamenti immotivati e inurbano”* in relazione ai comportamenti a tenere in relazione alla emergenza sanitaria.

Precisava che la ricorrente indossava la mascherina che invece era mal tollerata dal Direttore che non la utilizzava e che era infastidito dal fatto che la ricorrente in sua presenza la indossasse e gli facesse notare come fosse prudente indossarla.

Deduceva che anche in occasione di malesseri quali raffreddori o influenze il dott. Bussi *“trincerandosi dietro esiti di tamponi fai da te, si recava comunque in ufficio con disappunto e comprensibile timore dei dipendenti”*.

Deduceva che poiché le osservazioni a lui rivolte avevano infastidito il dott. Bussi quest'ultimo aveva cambiato atteggiamento nei confronti della ricorrente *“ facendo seguire alle aggressioni verbali a decorrere da febbraio 2022 (...) una serie di comportamenti e atti/provvedimenti ritorsivi e vendicativi connotati da intenti persecutori preordinati alla prevaricazione”*.

Deduceva che detti comportamenti aveva determinato un demansionamento e dequalificazione della ricorrente, con privazione della sede di servizio e degli strumenti di lavoro.

In particolare deduceva la ricorrente:

- che dopo l'8/1/2016, è stata trasferita presso la segreteria del Dirigente Dott. Luigi Bussi nel frattempo assegnato al Servizio Gestione Immobili;



- che nel 2019 il Dott. Luigi Bussi era stato nominato Direttore Generale Ater e che lei stessa (che nel frattempo aveva acquisito due passaggi orizzontali da A3 ad A2 ed infine ad A1) è stata nominata responsabile della Segreteria del Direttore Generale e della Sezione Protocollo e Archivio Generale.;
- che su espresso incarico del Direttore Generale Dott. Bussi fin dal 2019 aveva collaborato anche con il Commissario Straordinario Dott. Giuseppe Zaccariello dato che lo stesso Dott. Bussi aveva messo a disposizione del Commissario Straordinario la sua segreteria;
- che aveva quindi provveduto a predisporre le delibere per il bilancio, delibere per l'impignorabilità dei conti, aveva curato i rapporti con il Collegio dei Revisori dei Conti nonché la corrispondenza e la tenuta del relativo protocollo oltre ad altre incombenze;
- che aveva svolto attività di ausilio non avendo alcun potere di iniziativa e libertà di azione;
- che aveva svolto tali mansioni nella massima trasparenza e correttezza, inviando ogni atto/provvedimento/corrispondenza anche al Direttore Generale di cui comunque continuava ad eseguire le direttive e sotto la cui dipendenza gerarchica si trovava ;
- che con delibera Commissariale n. 3 del 20/01/2022 era stata rimodulata la pianta organica con procedura interna concorsuale a seguito della quale la ricorrente è passata al livello Q2 ed assegnata all'Ufficio OO.CC con la relativa Segreteria ;
- che in tali funzioni la Dott.ssa Battista era a stretto contatto con il Direttore Generale Dott. Bussi essendo la sua diretta Responsabile di Segreteria;
- che a seguito dell'attribuzione del nuovo incarico aveva continuato a collaborare anche con il Commissario Straordinario, sempre su espresso incarico del Direttore Generale Dott. Bussi, fino al 30/06/2022 quando l'incarico del Commissario è scaduto .

Deduceva altresì la ricorrente:

- che nel mese di febbraio 2022 il clima in ufficio era divenuto sempre più pesante a causa del fatto che i dipendenti ed il Direttore Generale avevano un diverso approccio rispetto alla pandemia in quanto i dipendenti e anche la ricorrente indossavano la mascherina, mentre il Direttore Generale Bussi non la indossava ed era visibilmente infastidito dal fatto che la sig.ra Battista, la indossasse in sua presenza ritenendola un'offesa contro di lui;
- che un lunedì mattina di febbraio il Direttore Generale aveva chiamato in ufficio dicendo di non sentirsi bene essendo molto raffreddato ma che si era recato comunque al lavoro trovando la ricorrente e la sua collega Francesca Minniti che indossavano la mascherina.
- che era stato infastidito da tale fatto e che aveva inveito contro le due dipendenti ed in particolar modo contro la sig.ra Roberta Battista in quanto responsabile dell'Ufficio, vietandole di entrare nel suo ufficio per le consuete attività lavorative, incaricando altro collega (Marco Cappellini) di



- recarsi presso la farmacia per acquistare un tampone fai da te che confermasse la sua negatività al Covid- 19;
- che all'esito negativo dello stesso aveva inviato via whatsapp il referto negativo alla dott.ssa Battista, a titolo di rimprovero per aver osato indossare la mascherina in sua presenza.;
 - che il 4.4.2022 il Direttore generale dopo aver chiamato in ufficio e comunicato di non sentirsi bene era comunque andato in azienda per l'intera settimana "*pur presentando una sintomatologia tipica Covid*" con disappunto dei dipendenti e della stessa ricorrente;
 - che nel giro di qualche giorno erano positivi al COVID il sig. Paolo Leone (in data 9 aprile) e la dott.ssa Battista in data 11/04/2021 nonché lo stesso Dott. Bussi che aveva deciso di eseguire un tampone nello stesso giorno dell'11/04/2021 risultato dapprima positivo poi negativo;
 - che nonostante la positività il dott. Bussi aveva continuato a presenziare in Ufficio, mentre la ricorrente ed il sig. Paolo Leone erano rimasti a casa in malattia;
 - che al rientro dal periodo di ferie del Dott. Bussi, in data 02/05/2022, lo stesso aveva ironizzato sulla malattia fruita dalla ricorrente fino al 29.04.2022 dicendole che poteva considerare la cosa come un periodo di riposo di due settimane ;
 - che la ricorrente aveva evidenziato che la malattia aveva creato disagi a lei e alla famiglia ivi compresa la madre anziana e che a detta risposta il Bussi era rientrato in ufficio dicendole che da quel momento si sarebbe comportato come un Direttore generale;
 - che già in data 10 maggio 2022 al suo arrivo in ufficio alle ore 07.45 la dott.ssa Battista ha trovato il dott. Bussi intento, con l'aiuto del sig. Domenico Izzo, ad approntare una stanzetta posta qualche metro oltre l'Ufficio di Direzione destinata a lei e che le aveva detto di raccogliere le sue cose dalla scrivania posta nell'ufficio di Direzione e di trasferirsi immediatamente nella stanzetta suddetta, ordinandole con toni perentori di non mettere più piede nell'ufficio di direzione, in quanto non più meritevole della sua fiducia, alla presenza dei dipendenti;
 - che contestualmente a tale allontanamento dall'ufficio di direzione, le erano state sottratte tutte le sue funzioni di capo ufficio e la stessa era stata quindi relegata in un piccolo ufficio, allontanata dai colleghi di lavoro e suoi sottoposti, e privata delle sue abituali mansioni;
 - che il giorno 18 maggio 2022 c'era in programma una riunione con il Collegio dei Revisori con varie incombenze tra cui anche per la firma dei relativi verbali e che in quella occasione davanti al Presidente del Collegio, dott. Andrea Pirrottina che aveva notato la sua assenza nell'Ufficio di Direzione, era usciva dalla sua stanzetta e aveva sottolineato il suo allontanamento forzato pur provvedendo all'espletamento di quanto era necessario in tale occasione.



- che veniva confinata in tale limbo fino alla successiva Delibera Commissariale n.16 del 23/05/2022 con la quale era stata nuovamente rimodulata la pianta organica con riattivazione di due uffici precedentemente soppressi (Ufficio Convenzioni e Ufficio Ambientale-entrambi inseriti sotto le dipendenze dell'Ufficio Tecnico) e alla Determina Direttoriale n. 162 del 25/05/2022 con la quale il Dott. Bussi aveva dato attuazione alla Delibera Commissariale 16/22 e con Ordine di Servizio n. 7 del 25/5/2022 togliendo la ricorrente dall'Ufficio OO. CC., assegnandola al nuovo Ufficio Convenzioni e trasferendola nella sede del servizio tecnico presso via di Vigne Nuove, sotto la direzione del Dirigente del Servizio Tecnico ivi ubicato, ancora non nominato e quindi sotto la direzione del Direttore Generale Dott. Bussi ad interim.

Deduceva altresì

- che nella nuova sede l'Ufficio era priva di postazione lavorativa ed era senza alcuno strumento per poter lavorare ed era stata dotata di condizionatori non funzionanti, ragion per cui, dopo varie richieste verbali rimaste senza esito, in data 27 e 28 giugno 2022 aveva richiesto formalmente un intervento per la manutenzione dei condizionatori ;
- che aveva dovuto radunare tutto l'archivio diviso in precedenza in tre diverse sedi aziendali provvedendovi a sue cure e spese;
- che il reperimento di parte dell'archivio posto nella sede di via Ruggiero Di Lauria era stato però fortemente ostacolato dal Direttore Generale in quanto zona "inibita" alla dott.ssa Battista
- che il Direttore Generale dai primi di giugno 2022 aveva iniziato a chiedere la redazione di specifiche relazioni sul lavoro svolto, mai richieste prime ai precedenti responsabili di tale ufficio, che la ricorrente ha comunque prontamente evaso ;
- che con successiva Determina Direttoriale n. 199 del 15/06/2022 il Dott. Bussi aveva rettificato la determina 162/22 stabilendo che l'Ufficio Convenzioni dovesse essere incardinato sotto il Servizio Gestione Immobili (sede Eur Piazza dei Navigatori) ma che per motivi logistici ed organizzativi l'Ufficio poteva temporaneamente rimanere localizzato in via delle Vigne Nuove;
- che quindi con tale determina, l'Ufficio Convenzioni, senza alcuna giustificabile esigenza operativa, era stato incardinato sotto il servizio Gestione Immobili di cui il Direttore Generale era al tempo stesso Dirigente ad interim, presso la sede Eur di Piazza Dei Navigatori, in contrasto con quanto stabilito dal precedente provvedimento commissariale di maggio 2022 e con la stessa Determina Direttoriale 162/22 .

Deduceva altresì che in data 03/08/2022 era stata convocata telefonicamente tramite il sig. Paolo Leone dal Dott. Bussi presso la sede di Via Ruggiero di Lauria (senza alcun preavviso né alcuna comunicazione relativa all'oggetto dell'incontro) e che in tale sede si è trovata dinanzi all'Organismo di Vigilanza (dott.ssa Stefania Spadoni) e, senza aver mai ricevuto alcuna contestazione di



addebito, le era stata contestata dal Direttore Generale, - sotto minaccia di licenziamento - una procedura di segreteria svolta dietro incarico del Commissario Straordinario riferita ad una acquisizione immobiliare, insinuando un coinvolgimento diretto della stessa aggravata dal fatto di aver trasmesso al notaio di riferimento alcuni dati degli Organi Ufficiali Aziendali (Statuto, Carta Identità del Commissario e C. I. Direttore Generale) occorrenti per la definizione dell'operazione, considerati dal Dott. Bussi come confidenziali mentre non lo erano affatto perché erano i soliti dati che si comunicavano per ogni operazione e che comunque la dott.ssa Battista era stata incaricata dal Commissario di inviare tali documenti.

Precisava che nonostante la gravità delle accuse formulate senza alcuna previa contestazione di addebito e proprio in considerazione dell'evidente infondatezza di tali accuse, la ricorrente, alla presenza dell'Organismo di Vigilanza, aveva ricusato ogni addebito evidenziando che il Direttore Generale era bene a conoscenza dell'attività svolta considerando anche l'accantonamento di bilancio effettuato dalla Regione Lazio per lo stanziamento di parte dei fondi necessari nonché delle lettere inviate da Raffaele Fusco per conto del Commissario e del Direttore Generale.

Precisava che aveva fornito documentazione e chiarito che la sua collaborazione con il Commissario Straordinario era avvenuta a titolo di supporto operativo – attività pienamente conosciuta ed autorizzata dal Direttore Generale stesso - non avendo a disposizione il Commissario un apposito ufficio di segreteria ed essendo stati attribuiti alla dott.ssa Battista tali compiti di supporto al Commissario.

Precisava che sciolta la seduta dell'Organismo di Vigilanza il Dott. Bussi aveva ribadito ancora una volta che la posizione della ricorrente si doveva sempre considerare sotto la sua dirigenza presso il servizio Gestioni Immobili “insinuando con toni autoritari ed ingiustificati una complicità della dott.ssa Battista con il Commissario in un complotto per la sua deposizione a direttore generale, come se la ricorrente avesse poteri in tal senso...”

Precisava che all'esito di detta seduta, il Dott. Bussi aveva emesso l'ordine di servizio n. 9 del 03/08/2022 trasmesso via mail con il quale aveva disposto l'immediato trasferimento della ricorrente presso la sede di P.zza dei Navigatori.

Deduceva altresì:

- che in data 4.8.2022 si era recata all'ufficio di Piazza dei Navigatori dove si era trovata senza un ufficio e senza alcuna postazione di lavoro che consentisse di svolgere qualsiasi mansione, nonostante l'avvenuto spostamento di due colleghi tali Davide Fraioli e Serenella Mammuccari che nel frattempo, per creare l'ufficio della ricorrente, erano stati ricollocati in altre due stanze.
- che nei giorni seguenti aveva dovuto tentare di svolgere il proprio lavoro in un ambiente non adeguatamente organizzato non avendo, tra l'altro, spazio sufficiente neanche per allocare le pratiche contenenti la documentazione di



cui aveva bisogno per svolgere il proprio lavoro, senza idonei strumenti di lavoro ed era stata quindi privata della possibilità di svolgere le mansioni, con comprensibile disagio ed imbarazzo, anche nei confronti del personale ivi presente;

- che per cercare di sopperire a tali carenze la stessa in data 9/8/2022 aveva inviato mail al servizio di assistenza dell'Ater provincia di Roma chiedendo interventi sulla propria postazione informatica ed installazione di programmi per poter lavorare.
- che non comprendeva quali erano state le ragioni organizzative e funzionali giustificative dell'ordine di servizio n. 9 del 3/08/2022, tali da imporre un così repentino trasferimento, peraltro a meno di una settimana dall'inizio delle ferie programmate dall'interessata (dal 10/08 al 01/09/2022) e già autorizzate dallo stesso dott. Bussi;
- che era stata nuovamente convocata verbalmente in data 4/8/2022 dal Dott. Bussi per il giorno 05/08/2022, senza alcuna specificazione dell'oggetto, ragion per cui la stessa aveva richiesto le ragioni della convocazione;
- che il Dott. Bussi aveva risposto che l'oggetto dell'incontro sarebbero state le risultanze dell'incontro ispettivo svoltosi dinanzi all'Organismo di Vigilanza di cui però non aveva avuto ancora l'esito ;
- che la ricorrente aveva risposto rinviando l'incontro a data successiva alle sue ferie già autorizzate.

Deduceva che tutti i suddetti comportamenti e provvedimenti Direttoriali assunti (al di là della legittimità o meno dei provvedimenti amministrativi assunti) erano quanto meno inopportuni/inappropriati nelle modalità con cui erano stati adottati, che altamente lesivi della dignità professionale e personale della Dott.ssa Battista ed idonei ad ingenerare ansia, stress psicofisico ed incertezza nella medesima che avevano determinato una serie di patologie e un disturbo depressivo che l'avevano costretta ad un percorso psicoterapeutico.

Deduceva inoltre

- che rientrata in servizio il 2.11.2022 aveva constatato che il Direttore generale aveva continuato a gettare discredito nei suoi confronti;
- che in data 14.11.2022 a causa del malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento aveva richiesto l'intervento della manutenzione e aveva lavorato con la porta chiusa per evitare il passaggio di aria fredda e che qualche giorno dopo il Direttore generale passando da detti uffici si era lamentato che alcuni dipendenti lavorassero con le porte chiuse e che un collega Mauro Serafini le aveva chiesto di tenere la porta dell'ufficio aperta;
- che il giorno successivo era stato effettuato intervento di manutenzione solo sul condizionatore della sua stanza con evidente intento discriminatorio;
- che il 22.12.2022 era stata assente per indisposizione come il collega e che il 23.11.2022 aveva trovato dei sacchetti di plastica accantonati con faldoni e aveva saputo che detta documentazione faceva parte dell'archivio del suo ufficio in via delle Vigne Nuove e che la stessa era invitata a completare il trasloco;



- che la stessa aveva risposto che non poteva utilizzare la sua autovettura per completare il trasloco e che l'Ufficio aveva risposto comunicando che il Direttore generale avrebbe provveduto a far recapitare la documentazione giacente presso la sede di via delle Vigne nuove chiedendo altresì la disponibilità del personale perché la consegna potesse avvenire alla presenza del personale dell'Ufficio Convezioni;
- che aveva risposto comunicando gli orari della presenza del personale e chiedendo un preavviso per concordare le operazioni e che il Direttore generale le aveva telefonato comunicandole che in quanto dirigente ad interim del servizio gestioni Immobili poteva prendere tutte le decisioni senza interpellarla;
- che aveva risposto ricordando che l'attività dell'uffici doveva esser coordinata;
- che il 24.11.2022 il Direttore generale aveva contattato due colleghi Mazzilli e Sinibaldi paventando nei loro confronti procedimenti disciplinari qualora avessero continuato a prendere il caffè con la ricorrente o pranzare con la stessa;

Deduceva la natura vessatoria e prevaricatoria di detti comportamenti che si configuravano come mobbing verticale o bossing e le avevano causato danni di carattere biologico, patrimoniale e non patrimoniale (danno morale e esistenziale) meglio indicati in ricorso.

Avanzava pertanto le conclusioni sopra indicate.

Si costituivano ATER e Luigi Bussi con distinte memorie contestando il ricorso e chiedendone il rigetto .

Evidenziavano che i trasferimenti di sede dell'ufficio della ricorrente erano stati determinati da provvedimenti di mobilità funzionale, contestavano che vi fossero degli attriti in merito alle precauzioni da adottare nel corso della emergenza pandemica e deducevano che la ricorrente aveva tralasciato di descrivere il ruolo attivo dallo stessa avuto nel corso di una compravendita immobiliare intrapresa ad insaputa del direttore generale, fatto suscettibile di procedimento disciplinare che tuttavia non era stato innescato "per non aggravare il conflitto".

Precisavano che in considerazione dei pregressi rapporti di collaborazione professionale e della massima fiducia, personale e professionale, riposta sulle capacità della lavoratrice, il dott. Luigi Bussi dopo essere diventato Direttore Generale *pro tempore* della Ater, aveva affidato numerosi e prestigiosi incarichi di responsabilità alla dr.ssa Battista che venivano richiamati in memoria.

Contestavano i comportamenti rappresentati dalla ricorrente da marzo 2021 evidenziando che sia ATER che il Direttore generale erano stati proattivi nel garantire esigenze di sicurezza del personale organizzando turnazioni tra il personale con un presidio minimo e prevedendo i lavoratori di adeguati DI (mascherine e guanti).



Allegavano al riguardo i provvedimenti Direttoriali emessi per garantire il lavoro agile, per consentire di rimanere a casa usufruendo degli istituti contrattuali anche senza preventiva richiesta, per la predisposizione di strumenti di protezione, per sanificare gli uffici anche straordinari.

Contestavano che il Direttore generale si fosse mai recato al lavoro con la positività al Covid evidenziando che era stata la ricorrente a diffondere questa notizia in ufficio destituita di fondamento.

Deducevano che la stima che aveva ricevuto la ricorrente era continuata nel tempo e a riprova di tale fatto evidenziavano che la ricorrente con determina Direttoriale del 24.2.2022 era stata inquadrata al livello 2 Area Q ottenendo una notevole progressione professionale nella categoria quadro e che anche successivamente la stessa era stata destinataria di importanti incarichi di responsabilità in azienda.

Al riguardo evidenziavano che in data 29.3.2022 le era stata attribuita la responsabilità dell'Ufficio Coordinamento OO..CC.

Deducevano che il rapporto di fiducia tra il Direttore generale e la ricorrente non si era incrinato per pretese incomprensioni circa la gestione del Covid in ufficio ma per le tensioni che la ricorrente aveva manifestato nei confronti dei componenti della direzione generale.

Precisavano che ATER era stata sottoposta a gestione Commissariale e che l'ufficio del Commissario era composto da una segreteria composta dai signori De Vincenzi (collaboratore esterno) e Cappellini (dipendente ATER).

Deducevano che essendo venuto a mancare il De Vincenzi nel marzo 2021 il Direttore generale aveva offerto al Commissario straordinario la possibilità di poter interagire anche con la sua segreteria in caso di necessità, segreteria composta da Paolo Leoni, Francesca Minniti e dalla dottoressa Roberta Battista.

Tuttavia deducevano che la ricorrente pur essendo in staff alla direzione generale aveva iniziato frequentare sempre più assiduamente l'ufficio del Commissario straordinario esautorando il dipendente Cappellini .

Deducevano che quando il Direttore le aveva fatto notare che avrebbe dovuto lavorare per la Direzione generale e solo occasionalmente coadiuvare la segreteria del Commissario straordinario la stessa aveva risposto in malo modo *“devi andare a fare in culo! Hai capito, a fare in culo!”*.

Deducevano che detto comportamento aveva incrinato il rapporto di fiducia in essere tra Direttore generale e la ricorrente.

Deducevano che al fine di rasserenare il clima in ufficio alla ricorrente era stata assegnata una stanza singola dotata di tutti i confort .

Contestavano che la ricorrente fosse stata esautorata dai suoi incarichi avendo la stessa partecipato nella stessa giornata ad una riunione con il collegio dei revisori.

Deducevano che nelle more ATER era stata oggetto di ristrutturazione e che pertanto alla ricorrente anche al fine di rasserenare il clima dell'ufficio della segreteria del Direttore generale era stato affidata con atto del 26.5.2022 la



responsabilità dell'Ufficio Convenzioni in attuazione della delibera commissariale del 25.5.2022 che aveva modificato l'organigramma aziendale . Precisavano che l'Ufficio Convenzioni era il più importante ufficio all'interno della struttura aziendale e contestavano che vi fosse stata una dequalificazione della ricorrente.

Precisavano che il trasferimento della sede di lavoro della ricorrente da via di Lauria a via delle Vigne Nuove era stato disposto su indicazione del Commissario Straordinario che riteneva tale collocazione più funzionale essendo via delle Vigne Nuove più vicina alla abitazione della ricorrente indicazione alla quale il Direttore generale aveva dato seguito in via temporanea per verificare la operatività della stessa essendo l'archivio e il servizio gestione Immobili ubicati nella sede di Piazza dei Navigatori.

Precisavano che era stato disposto il trasloco anche della documentazione nella nuova sede e che la ricorrente era stata supportata dall'Ufficio anche in tale attività.

Precisavano che nel mese di giugno 2022 il Direttore generale era stato contattato dal Notaio Francesca Buzzi che gli aveva richiesto informazioni circa lo sviluppo della trattativa con il fondo Castello SGR SPA per l'acquisto di un immobile sito in Tivoli a cui l'ATER si era impegnato.

Precisavano che il Direttore generale aveva risposto di non essere a conoscenza di detta trattativa ma che avrebbe acquisito informazioni.

Precisavano che il Direttore generale aveva contatto il Fondo immobiliare e la banca Intesa San Paolo ricevendo conferma della esistenza di detta trattativa.

Deducevano che quindi il Direttore generale aveva incontrato negli uffici Ater il Notaio Buzzi per acquisire ulteriori informazioni e che il Notaio aveva riferito di aver avuto numerosi contatti con la dottoressa Battista quale interlocutrice ATER .

Precisavano che tempo addietro il Commissario Straordinario aveva informato il Direttore generale dell'interessamento dell'Ente a tale immobile, comunicazione che tuttavia non aveva avuto alcun seguito né alcuna autorizzazione da parte del Direttore generale.

Precisavano che era stato quindi interessato l'Organismo di Vigilanza per accertare se vi fossero state delle violazioni al sistema informatico aziendale e che l'OdV aveva richiesto al Direttore generale di acquisire informazioni dalla dottoressa Battista in ordine a possibili violazioni del sistema informatico.

Deducevano che gli accertamenti avevano escluso la violazioni al sistema informatico aziendale ma che in quella sede il Direttore aveva saputo che effettivamente le trattative vi erano state e che si era giunti a sottoscrivere un contratto preliminare senza l'autorizzazione del DG.

Deducevano che successivamente era emersa la esigenza organizzativa del ripristino dell'Ufficio Convenzioni nella stessa sede aziendale ove era il Servizio Gestione Immobili a Piazza dei Navigatori essendo la movimentazione degli atti tra i due uffici difficile operativamente con gli uffici ubicati in sedi diverse e che pertanto detto ufficio era stato trasferito nuovamente a Piazza dei



navigatori con ordine di servizio del 3.8.2022. Precisavano che la postazione della Battista era conforme alle altre postazioni lavorative e che era stata effettuata anche una sostituzione del vetro ed un intervento tecnico sul condizionatore per migliorare il benessere della stessa .

Deducevano che detto spostamento costituiva mera mobilità funzionale all'interno dello stesso comune e non trasferimento che comunque a ricorrente non aveva mai impugnato tali mobilità ed eccepivano comunque la decadenza da detta impugnativa

Contestavano che la ricorrente fosse stata oggetto di mansioni dequalificanti.

Contestavano comunque che la ricorrente avesse provato il danno lamentato come conseguenza diretta del comportamento della datrice di lavoro o del DG.

Chiedevano quindi il rigetto del ricorso..

Alla prima udienza del 5.10.2023, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione veniva svolto il libero interrogatorio delle parti e all'esito le parti insistevano nelle rispettive istanze anche istruttorie. La giudice con ordinanza riservata del 6.10.2023 rinviava la causa per discussione alla udienza del 10.5.2024 con termine per note. Alla udienza del 10.5.2024 preliminarmente parte ricorrente chiedeva di poter depositare comunicazione del Commissario Straordinario del 5.4.2024 e parte resistente si opponeva a tale produzione e la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.

DIRITTO

La ricorrente deduce di aver subito da parte della datrice di lavoro e dal Direttore generale della stessa una serie di comportamenti vessatori e mobbizzanti volti a determinare la sua esclusione dal luogo di lavoro.

Al riguardo ritiene questo giudice di aderire all'orientamento espresso dalla Suprema Corte che ha precisato *“4. Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi (v., ex plurimis, Cass. n. 17698 del 2014). (Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10285 del 2018.)*

Ancora la Suprema Corte ha precisato *“non ci si può limitare a genericamente dolersi di esser vittima di un illecito (ovvero ad allegare l'esistenza di specifici atti illegittimi), ma occorre evidenziare, a fronte, come nella specie, di una prospettiva in termini di trattamento complessivamente vessatorio, concreti elementi a sostegno della dedotta sussistenza di un disegno preordinato alla prevaricazione; (Cass. Sez Lavoro Ordinanza 10992/2020)*



Nel caso di specie la ricorrente lamenta una serie di comportamenti da lei qualificati come illegittimi e vessatori posti in essere dal Direttore generale e da ATER.

Occorre valutare i singoli fatti .

In merito ai comportamenti tenuti nel corso della emergenza Covid, le resistenti hanno documentalmente provato come siano state poste in essere sia da parte di Ater che da parte del Direttore generale Luigi Buzzi tutte le misure di sicurezza idonee a garantire la sicurezza dei dipendenti quali: sanificazione degli uffici Ater ; inserimento all'interno della struttura aziendale di appositi erogatori igienizzanti; affissione delle informazioni inerenti le misure di prevenzione; sospensione dell'accesso al pubblico; attivazione di modalità flessibili per lo svolgimento della prestazione lavorativa e manutenzione straordinaria anche dei condizionatori (allegati 4,5,6,7,8,9 ATER).

Tale documentazione esclude quindi che il Direttore generale e lo stesso ATER abbiano avuto un approccio diverso rispetto alla pandemia di quello improntato alla massima sicurezza delle aree di lavoro e degli stessi lavoratori applicando regole che contrastavano la diffusione della pandemia.

La documentazione agli atti evidenzia poi come la ricorrente non sia stata dequalificata da marzo 2021 ma sia stata invece oggetto di progressioni di qualifica e abbia ricevuto la responsabilità di incarichi importanti.

Con delibera commissariale del 20.1.2022 n.3 il Commissario Straordinario Ater ha infatti deliberato una rimodulazione della pianta organica demandando al Direttore generale l'attuazione della citata delibera *“con l'incarico di avviare un processo di riqualificazione del personale Aziendale volto a coprire le posizioni vacanti in pianta organica”* (allegato 5 ricorso)

In attuazione della citata deliberazione commissariale, con determinazione direttoriale n. 53 del 24.02.2022 , la dott.ssa Battista è stata inquadrata in Area Q, livello 2, ottenendo una ragguardevole progressione professionale nella categoria di quadri (allegato 3 ricorso).

In data 29.03.2022, con Ordine di Servizio Direttoriale n.3, alla ricorrente è stata attribuita la responsabilità dell'Ufficio Coordinamento OO.CC. (allegato 10 ATER)

La documentazione sopra indicata prova come anche successivamente al marzo 2021 la ricorrente è stata destinataria di una importante progressione verticale e di incarichi di responsabilità e rilevanza

Tale documentazione prova pertanto l'infondatezza degli assunti di parte ricorrente relativi all'asserito atteggiamento persecutorio, vessatorio e dequalificante che la stessa avrebbe subito dopo marzo 2021.

Né lo spostamento della ricorrente nella stanza vicino all'ufficio della Direzione generale può costituire volontà di dequalificarla o mobbing.

Infatti al di là delle rispettive ricostruzioni delle parti, tra loro contrastanti che evidenziano comunque come il clima lavorativo non fosse più sereno all'interno dell'ufficio, lo spostamento della ricorrente in una stanza separata



rispetto all'ufficio della Direzione generale, non può configurarsi come mobbing se non si prova la volontà di vessare e dequalificare la lavoratrice. Al riguardo la stessa ricorrente ha confermato in sede di libero interrogatorio che la stanza era quella oggetto della fotografia allegata sub doc. 11 di parte resistente.

Il fatto che alcuni mobili, tavolo e armadio, non fossero nella stanza al momento della sua occupazione da parte della ricorrente non determina alcuna volontà di dequalificare la stessa essendo evidente che ogni spostamento di personale necessita di un conseguente modifica del mobilio necessario alla attività lavorativa, spostamento del mobilio che la stessa ricorrente ha dedotto essere avvenuto dopo pochi giorni con l'ausilio dei colleghi.

Al riguardo infatti la ricorrente in sede di libero interrogatorio ha dichiarato "... *ADR la stanza dove sono stata assegnata è quella del doc. 11 di parte resistente ma non c'era il tavolo e non c'era l'armadio, non c'era la macchina del caffè, si sono dovuti organizzare per portare un tavolo e ho portato io un armadio nel senso che nei giorni successivi ho svuotato un armadio che stava nella segreteria di presidenza con l'aiuto di colleghi e mi ha aiutato a portare l'armadio il sig Izzo Domenico, la nuova stanza era di fronte alla stanza dove era l'armadio ed infatti io avevo posizionato il tavolo in maniera diversa rispetto alla foto allegato 11 parte resistente era dove c'era l'armadio. Adesso c'è un'altra persona lì...*". (verbale udienza 5.10.2023).

Il fatto che la stessa ricorrente abbia ammesso che attualmente la stanza occupata da altro dipendente evidenzia come si tratta di una stanza utilizzata normalmente ad uso ufficio per i dipendenti di Ater e quindi assolutamente idonea a tale utilizzo.

Infine pur lamentando di non avere assegnata più alcuna attività la stessa ricorrente ammette in sede di ricorso che proprio dopo il suo spostamento il 18.5.2022 ha partecipato alla riunione con il Presidente del Collegio dei revisori, svolgendo tutte le incombenze del caso, così confermando che nessuna competenza le era stata tolta con lo spostamento di stanza ove lavorare (punto 24 ricorso).

Inoltre le resistenti hanno provato che nelle more erano state emesse con nota del 15.5.2022 n.7 nuove linee di indirizzo da parte del Commissario Giudiziale relative alla costituzione di un Ufficio Convenzioni (in precedenza assegnato al servizio gestioni Immobili e patrimoni) da assegnare alla responsabilità della ricorrente e che con delibera del 23.5.2022 n.16 del Commissario Giudiziale era stato modificato l'organigramma aziendale demandando al Direttore di dare attuazione a tale delibera (allegato 12 ATER e allegato 7 ricorso).

È provato che il Direttore generale ha dato attuazione alla delibera commissariale con determinazione dirigenziale n.162 del 25.5.2022 e con ordine di servizio n.7 del 26.5.2022 con cui è stata conferita la responsabilità dell'Ufficio Convenzioni alla ricorrente (allegati 8 e 9 ricorso).

Tale documentazione prova che anche nel maggio 2022 la ricorrente non è stata oggetto di alcuna dequalificazione o mobbing venendo invece ad essere destinataria della responsabilità dell'Ufficio Convenzioni, ufficio di rilevante



importanza per ATER occupandosi della predisposizione delle convenzioni tra l'Ente e gli enti locali territoriali, attività imprescindibile per la costruzione di abitazioni di edilizia residenziale pubblica e per la relativa compravendita immobiliare.

Lo spostamento dall'Ufficio di Direzione Generale (nel quale la dr.ssa Battista svolgeva mansioni di supporto alle attività della direzione) all'Ufficio Convenzioni (nel quale la dr.ssa Battista svolge funzioni di responsabilità strategiche per le attività dell'Ente) non ha determinato, dunque, alcuna dequalificazione professionale ai danni della lavoratrice.

Si è trattato piuttosto della conseguenza funzionale dovuta alla assegnazione alla ricorrente di un incarico di responsabilità confacente al suo nuovo inquadramento di quadro e al nuovo organigramma deliberato dal Commissario Straordinario.

La ricorrente ha, tra l'altro, come dalla stessa ammesso in ricorso, mantenuto il coordinamento e la responsabilità di risorse umane, analogamente al precedente incarico presso la direzione generale.

Al riguardo parte resistente a dedotto che lo spostamento dell'Ufficio Convenzioni alla sede di via delle Vigne Nuove era stato effettuato su disposizione del Commissario Straordinario che aveva evidenziato come detta posizione fosse maggiormente funzionale perché più vicina alla abitazione della ricorrente .

Sempre la parte resistente ha dedotto come il DG non ritenesse che detto spostamento garantisse una ottimizzazione del servizio essendo l'ufficio gestione immobili a Piazza dei navigatori ma che aveva comunque dato esecuzione alle indicazioni del Commissario straordinario "come prova" salvo verifica dell'andamento del servizio..

La stessa ricorrente ha ammesso in sede di libero interrogatorio di essere stata lei ad aver avanzato la richiesta di lavorare alla sede di via delle Vigne Nuove al Commissario straordinario. La stessa ha infatti precisato : *" La sede di via delle Vigne nuove è più vicina a casa mia ma non è che io ho condizionato la scelta c'è una delibera del Commissario. Io avevo fatto presente questa cosa al commissario"*(verbale udienza 5.10.2023).

Nessun intento persecutorio o vessatorio può essere pertanto rinvenuto nel comportamento della datrice di lavoro e nel comportamento del DG che hanno accolto la richiesta della dipendente di spostare la sede dell'Ufficio Convenzioni in una sede più vicina alla sua abitazione.

Del pari legittimo appare il successivo Ordine di Servizio n.9 del 3.8.2022 che, preso atto della Determinazione direttoriale n.199 del 15.6.2022 con la quale l'Ufficio Convenzioni è stato incardinato nuovamente presso Servizi Gestioni Immobiliari , ha disposto , per ragioni organizzative, il collocamento dell'Ufficio Convenzioni presso la sede di Piazza dei Navigatori dove erano tutti gli Uffici del Servizio gestioni Immobiliari (allegati 18 e 19 ricorso).



Appaiono evidenti le ragioni organizzative poste a fondamento di detti provvedimenti che tendono ad ottimizzare il servizio concentrando tutti gli uffici competenti per la materia in un'unica sede.

Del resto, come chiarito anche in sede di note conclusive dalla ricorrente, la stessa non impugna la mobilità degli uffici all'interno delle sedi di Roma prima a via delle Vigne Nuove e poi a Piazza dei Navigatori che la stessa qualifica come "formalmente legittimi" (pag 6 delle note conclusive), lamentandone solo "le modalità" con i quali sono stati eseguiti.

Tuttavia se detti spostamenti di sede sono stati riconosciuti come legittimi da parte della stessa ricorrente, nessuna volontà denigratoria o mobbizzante può essere rinvenuta nella esecuzione degli stessi.

Pertanto irrilevante è il documento del 5.4.2024 depositato solo alla udienza del 10.5.2024 da parte ricorrente senza autorizzazione del giudice , che consegue altresì ad incontri intervenuti nel 2024 tra la ricorrente e altri organi di ATER e quindi a vicende successive al presente giudizio e che non possono rilevare in questa sede. Per tale motivo detta documentazione non è stata ammessa.

Nessun comportamento illegittimo può poi essere addebitato ad ATER per la convocazione della ricorrente alla riunione davanti all'OdV e per le convocazioni alle successive riunioni.

Parte resistente ha dato conto in sede di costituzione della notizia pervenuta al DG della attività preliminare all'acquisto di un immobile in Tivoli da parte di ATER alle quali aveva partecipato la ricorrente in assenza di autorizzazione del DG per detta operazione e della attività svolta dall'organismo di Vigilanza (OdV) per accertare eventuali violazioni informatiche del sistema e in particolare della mail aziendale della ricorrente.

Nell'ambito di detti accertamenti si inserisce la richiesta di informazioni davanti all'Organismo di OdV e la riunione con la ricorrente di cui al verbale allegato da ATER in cui è stato verificato, con esito negativo, se vi fossero state delle violazioni sulla mail aziendale della ricorrente. (allegato 14 ATER). Al riguardo tuttavia ATER ha documentato come la ricorrente abbia inviato alcune mail relative a tale trattativa su incarico del Commissario Straordinario (allegato 4 convenuto BUSSI).

La stessa ricorrente ha ammesso del resto in sede di libero interrogatorio di essersi occupata di tale attività preliminare pur precisando *di sapere* che il Direttore era a conoscenza di detta attività,

La ricorrente ha infatti dichiarato: "*ADR ho avuto dei contatti con il Notaio Francesca Buzzi per acquistare dal Fondo Castello SGR un immobile a Tivoli su indicazione del Commissario ma il Direttore generale Bussi ne era a conoscenza ... ADR So che Bussi era informato all'acquisto dell'immobile di Tivoli \ perché c'è la documentazione firmata un anno di attività...*" (verbale udienza 5.10.2023)

Tuttavia proprio l'attività posta in essere dal DG, di richiedere le verifiche di eventuali violazioni del sistema aziendale e della mail della ricorrente da parte dell'OdV, evidenzia come lo stesso non avesse mai autorizzato tale trattativa .



La necessità di tale verifica da parte di ATER appare assolutamente legittima e nessun comportamento persecutorio o illegittimo può ravvisarsi nella convocazione davanti all'OdV della ricorrente al fine di verificare eventuali violazioni informatiche sulla sua mail aziendale.

Le semplici convocazioni per effettuare verifiche tecniche e per acquisire chiarimenti in ordine alle attività poste in essere dalla ricorrente su indicazione del Commissario straordinario senza la diretta conoscenza da parte del DG , non appaiono illegittime da parte di Ater essendo tese alla mera acquisizione delle informazioni su delle attività che riguardavano direttamente ATER.

In relazione poi alla attività posta in essere dalla ricorrente su indicazione del Commissario straordinario nessuna valutazione deve essere svolta in questa sede non essendo detta attività stata oggetto di alcun procedimento disciplinare da parte di Ater.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte la documentazione agli atti e le stesse dichiarazioni di parte ricorrente provano che nessun comportamento adottato da Ater o dal DG Bussi sia qualificabile come mobbing, o sia persecutorio, illegittimo o dequalificante.

Le domande avanzate dalla ricorrente in ricorso devo quindi essere rigettate senza necessità di alcuna attività istruttoria.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in una somma complessiva in favore di ambedue le parti resistenti con l'aumento previsto dall'art.4 comma 2 DM55/2014 tenendo conto che le parti resistenti hanno la medesima posizione processuali e sono assistite dai medesimi difensori Dette spese, avuto riguardo al valore della causa (da 52000 a 260000) sono liquidate in €6.966,70 (5.359,00+30%) oltre spese generali e oltre IVA e CPA..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti che si liquidano in €6.966,70 per compensi oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA

Roma , 10.5.2024

La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso

